

PROPONENTE
SIG PROJECT ITALY 1 S.r.l.

Via Porlezza 12,
20123 Milano
p.iva e cod. fiscale 11503980960
email: info@suninvestmentgroup.com
pec: sigproject@legalmail.it

ELABORAZIONI
BLE ENGINEERING S.r.l.

Sede legale: Viale Cappiello 50, 81100 - Caserta
P.IVA 04659450615



**Sun
Investment
Group**

COD. ELABORATO

CV.RE.INT.05

SCALA

PROGETTO DEFINITIVO

**IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO "CASTEL
VOLTURNO 2",
LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CASTEL
VOLTURNO (CE) IN VIA PIETRO PAGLIUCA
DELLA POTENZA DI 55,26 MW**

OGGETTO

**CAMPO FOTOVOLTAICO ED
OPERE DI CONNESSIONE**

TITOLO ELABORATO

VERIFICA AREE IDONEE

BLE ENGINEERING S.r.l.

ING. GIOVANNI CAROZZA
Sede legale: Viale Cappiello 50, 81100 - Caserta
P.IVA 04659450615

PROGETTAZIONE

SIG PROJECT ITALY 1 SRL
Largo degli Obizzi 19/15
35020 Albignasego (PD)
P.I. 11503980960

S.T.E. Studio Tecnico ing. Esposito
Progettazione e Consulenza
Viale Kennedy, 11 - 81040 CURTI (CE)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

ing. Giuseppe Esposito
dott. Antonella Pellegrino
ing. Giuseppe Nasto
ing. Antonio Cotena
ing. Salvatore d'Aiello
ing. Giovanni Scarciglia



BLE Engineering srl
Viale Cappiello 50
81100 CASERTA (CE)
P. IVA 04659450615

Nome documento

Revisione nr.

Del

VERIFICA AREE IDONEE

0

MAGGIO 2024

Disegni, calcoli, specifiche e tutte le altre informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà della BLE S.r.l. Al ricevimento di questo documento la stessa diffida pertanto di riprodurlo, in tutto o in parte, e di rivelarne il contenuto in assenza di specifica autorizzazione

**IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO
"CASTEL VOLTURNO 2", LOCALIZZATO NEL
COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE),
DELLA POTENZA DI 55,26**

**VERIFICA AREE IDONEE DI CUI AL COMMA 8
DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 199/2021 E SS. MM. E II.**

SIG PROJECT ITALY 1 S.r.l.
Via Porlezza 12, 20123 Milano P.Iva e cod. fiscale 11503980960
e-mail: info@suninvestmentgroup.com
PEC: sigproject@legalmail.it |

OGGETTO: Verifica aree idonee di cui al comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 e ss. mm. e ii. - IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO "CASTEL VOLTURNO 2", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE), DELLA POTENZA DI 55,26 - Codice procedura: ID 8932

Con riferimento alla richiesta del Ministero della Cultura- Soprintendenza Speciale per il piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui alla nota rot. n. MIC|MIC_SS-PNRR|26/05/2023|0009296-P del 26/05/2023 e cioè di indicare se l'area di progetto ricade in una o più delle aree indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", di seguito il dettaglio della norma accompagnato da una tabella di riepilogo

Art. 20 comma 8¹

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

- *a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1)*
- *b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);*
- *c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.*
- *c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.*
- *c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017](#), ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).*
- *c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del [codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#):*

¹ Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 57, comma 1) che "Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 57, comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1".

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'[articolo 268, comma 1, lettera h\), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

- c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'[articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#).

Riferimento art. 20, co. 8	Applicabilità al caso in esame	Commenti	Riferimenti
Lettera a	NO	Nelle immediate adiacenze dell'area proposta non si rilevano altri impianti esistenti, bensì impianti proposti da altri soggetti	<i>Elaborato CV.GR.INT.03_Inquadramento impianti FER</i>
Lettera b	NO	L'area di impianto non ricade nei siti indicati dalla norma	<i>CV.GR.INT.12_Mappa dei siti contaminati ex DGRC 988-2020</i>
Lettera c	NO	L'area di impianto non ricade nei siti indicati dalla norma	
Lettera c-bis	NO	L'area di impianto non ricade nei siti indicati dalla norma	
Lettera c-bis 1	NO	L'area di impianto non ricade nei siti indicati dalla norma	
Lettera c-ter	NO	Non si rilevano zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere a meno di 500 m dai siti di impianto. Non si rilevano stabilimenti industriali nel raggio di 500 m dai siti di impianto. Non si rilevano autostrade nel raggio di 300 m dai siti di impianto	

Riferimento art. 20, co. 8	Applicabilità al caso in esame	Commenti	Riferimenti
Lettera c-quater	<i>SI</i>	Nel buffer di 500 m dal sito di impianto non si rilevano beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del D. Lgs. 42/2004.	<i>CV.GR.INT.04_Intervisibilità con impianti FER e beni vincolati</i> <i>CV.GR.INT.13_Mappa di inquadramento su usi civici</i> <i>CV.GR.INT.08_Mappa dei terreni percorsi dal fuoco</i> <i>Tavole:</i> <i>CV.GR.INT.06_Inquadramento su strumento urbanistico comunale</i> <i>CAN.DA.INT.01_CERTIFICATO USI CIVICI</i> <i>CV.DA.INT.02_CDU CASTEL VOLTURNO 2</i>

Si rappresenta, quindi, che

- il D.L. 13 del 24/02/2023, pubblicato in G.U. n. 47 del 24.02.2023, convertito in Legge n. 41 del 21.04.2023, **ha previsto l'abrogazione di "ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3 -bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387", abrogando, inoltre, il comma 2 dell'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevedeva l'espressione del Ministero della cultura nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, di fatto stabilendo la necessità di acquisire il parere del MiC solo in caso di interessamento di vincoli paesaggistici.**
- Il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Castel Volturno (CE) prot. N. 104036 del 20/12/2023, non ha evidenziato, sui terreni oggetto di intervento, presenza di vincoli ai sensi della Parte III del D. lgs 42/2004 art. 136 ed art 142.
- L'analisi della cartografia del PUC² non ha evidenziato la presenza di vincoli ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

² Lo strumento urbanistico vigente nel comune di Castel Volturno è il "Perimetro Urbano" adottato dal Consiglio Comunale nell'anno 1972 con Delibera n. 231, in applicazione di quanto disposto dall'art. 17 della Legge n. 765/67 in merito ai Comuni sprovvisti di Piano Regolatore o di Programma di Fabbricazione. In data 17.06.2021 la Giunta Comunale di Castel Volturno con Delibera n° 49 del 17.06.2021 adotta il PUC comprensivo del Rapporto Ambientale, della sintesi non tecnica e degli altri studi specialistici e settoriali, redatto ai sensi della L.R. Campania n. 16/2004 e s.m.i e relativo Regolamento di Attuazione n. 5/2011; successivamente, con delibera di G.C. n. 97 del 15.11.2021 l'Amministrazione comunale ha adottato le controdeduzioni alle osservazioni al Piano Urbanistico Comunale.

- Il cavidotto risulta interrato lungo la viabilità esistente, tranne per il tratto di attraversamento del ponte sul fiume Volturno

L'Impianto nella sua interezza interessa area idonea alla realizzazione di impianti rinnovabili, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater, trattandosi di area:

- priva di vincoli diretti;
- distante oltre 500 metri da beni tutelati ai sensi dell'art. 136 e della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004.

Per gli impianti che ricadono in area idonea trovano applicazione le rilevanti semplificazioni introdotte dall'art. 22 del D.Lgs. 199/2021, secondo cui:

- nei procedimenti di autorizzazione, inclusi "quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale", l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante;
- i termini delle procedure di autorizzazione sono ridotti di un terzo;
- le semplificazioni sopra descritte si applicano, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti in area idonea.

Per quanto attiene il passaggio del cavo sulla spalla del ponte esistente che attraversa il Fiume Volturno viene richiesto il parere di competenza del MIC.

A tal fine è stata revisionata la Relazione paesaggistica prodotta in prima istanza (***cfr. Elaborato R19_PAES_REV.1***)

È opportuno, inoltre, precisare che il D.L. 15/05/2024 n. 63 (denominato "D.L. Agricoltura"), pubblicato nella G.U. del 15/05/2024 ed entrato in vigore il 16/05/2024, all'Art. 5 modifica la disciplina delle aree agricole idonee per legge di cui all'Art. 20 (8) D.Lgs. n. 199/2021.

Di fatto, tra le modifiche apportate dal citato DL, emergono:

- *non sono più idonee per legge, pure in assenza di vincoli ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (diverse da quelle di cui alla lett. c), ad esempio non cessate;*
- *non sono più idonee per legge le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'Art. 142(1)(h), del medesimo D. Lgs., o che non ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'Art. 136 del medesimo D.Lgs. (500 metri).*

Tuttavia, al comma 2 dell'art. 5 del DL Agricoltura viene precisato che rimangono regolati dalle norme previgenti e quindi non sono soggetti al nuovo divieto di installazione di impianti fotovoltaici su aree agricole i progetti per i quali:

- le procedure di Screening/VIA: siano state avviate entro il 15/05/2024
- le procedure di AU/PAUR/PAS/DILA: siano state avviate entro il 15/05/2024

Inoltre, dalla formulazione della norma sembrerebbe dunque che il divieto in esame non si estenda agli impianti "agrivoltaici", in quanto la norma fa espresso riferimento esclusivamente agli impianti fotovoltaici a terra.